



00144 Roma, Viale Pasteur 10
Telefono 065903972
Telefax 065903987
federtrasporto@federtrasporto.it
www.federtrasporto.it
Codice fiscale 97102480585

Consultazione ART concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2016

Osservazioni di Federtrasporto

Premessa

Federtrasporto è la Federazione nazionale che rappresenta, nel quadro del sistema confindustriale, le Associazioni dei sistemi e delle modalità di trasporto e delle attività connesse. Tra i suoi scopi, la Federazione annovera la promozione dei processi di crescita e di sviluppo del settore rappresentato, quale fattore di interesse primario per la competitività complessiva del sistema economico-produttivo nazionale nonché, nei limiti statutari, la rappresentanza dei suoi associati nei rapporti con gli interlocutori istituzionali.

Federtrasporto esprime apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) di sottoporre a consultazione alcune proposte concernenti la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità stessa per l'anno 2016, anche in considerazione del fatto che le determinazioni dell'ART in tale materia non sarebbero soggette all'obbligo di acquisire le posizioni degli interessati.

Ciò premesso si formulano, in ordine ad alcuni dei quesiti formulati dall'Autorità, le seguenti osservazioni, fatte salve le posizioni più articolate o ulteriori che le singole Associazioni aderenti alla Federazione, in ragione delle proprie specificità settoriali, riterranno in autonomia di inoltrare all'ART in risposta alla presente consultazione.

1) Individuazione delle imprese operanti nel settore dei trasporti o altri soggetti tenuti al versamento contributivo.

Si ritiene che siano tenuti al contributo in favore dell'Autorità tutti i soggetti indicati dal decreto istitutivo ("gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati"), nonché i soggetti che svolgono le attività rispetto alle quali la legge affida competenze e poteri all'Autorità.

A tal fine si elencano di seguito le attività di competenza dell'Autorità che consentono di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo:

- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
- b) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- c) servizio taxi;



- d) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
- e) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- f) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per altre vie navigabili;
- g) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada;
- h) servizi accessori alla gestione di infrastrutture di trasporto;
- i) servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci;
- j) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
- k) servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;
- l) servizi di movimentazione merci relativo al trasporto ferroviario, su strada, via mare e per altre vie navigabili.

Quesito n. 1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'elenco delle attività individuate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

R. Per il 2015 l'Autorità di regolazione dei Trasporti (ART) ha proceduto a determinare la platea dei soggetti tenuti al contributo di cui si tratta sulla base del presupposto "che l'impianto normativo istitutivo dell'Autorità ... consente alla stessa di svolgere le necessarie competenze su tutti i comparti e i segmenti dell'intero settore dei trasporti, soprattutto in ragione dell'esigenza di svolgere una complessiva attività di regolazione, di vigilanza e consultiva". Similmente a quanto deliberato per l'anno 2014, ha quindi ritenuto di individuare le imprese soggette al contributo in questione, "attraverso l'utilizzo della metodologia dei codici Ateco, unitamente ad un'attenta verifica ... delle attività effettivamente svolte dalle imprese ed integrando tale criterio ... con le informazioni ricevute durante gli incontri effettuati con le associazioni di categoria" (ART – Del. N. 78/2014).

Nel documento di consultazione finalizzato alla determinazione del contributo per il 2016, l'Autorità afferma che ritiene tenuti al contributo in favore dell'Autorità tutti i soggetti indicati dal decreto istitutivo ("gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati"), nonché i soggetti che svolgono le attività rispetto alle quali la legge affida competenze e poteri all'Autorità. A questo scopo elenca una serie di attività di competenza dell'Autorità che consentirebbero, a parere della stessa, di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo e su tale elenco chiede osservazioni.

Federtrasporto ritiene che il perimetro della contribuzione dovrebbe essere determinato escludendo, dalle attività in base alle quali si individuano i soggetti obbligati, quelle che non sono chiaramente contemplate nel quadro normativo che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità e la cui riconducibilità "ai servizi regolati" dall'ART richiamati dall'art. 37, c. 5, lett. b) del DL 201/2011 appare dubbia.

In attesa di un auspicabile intervento normativo che faccia chiarezza su tale aspetto, si ritiene pertanto che dovrebbero essere escluse ai fini dell'obbligo contributivo tutte le attività completamente liberalizzate e di conseguenza, dal computo del fatturato rilevante, i ricavi provenienti dallo svolgimento di tali attività. Tra queste rientrano le



attività di trasporto ferroviario passeggeri a mercato e merci, che sono già da anni aperte alla concorrenza.

Per quanto riguarda, in particolare, le imprese del comparto autotrasporto e logistica, si ritiene che tali operatori dovrebbero essere esclusi dalla platea dei soggetti tenuti a contribuire al finanziamento dell'Autorità, in quanto esercenti attività di fatto estranee alla sfera di competenza della stessa. Si sottolinea, infatti, che tale comparto è completamente liberalizzato.

2) Misura del contributo

Si osserva preliminarmente che il contributo costituisce per legge l'unica fonte di entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento e che l'Autorità ha improntato la propria azione al contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative a riguardo (c.d. *spending review*).

La stima puntuale del fabbisogno per le spese di funzionamento dell'Autorità sarà indicata nel bilancio di previsione per l'anno 2016, corredato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori. A seguito di tale approvazione, l'Autorità potrà provvedere a determinare la misura dell'aliquota del contributo, contenendola nei limiti massimi previsti dalla legge (pari all'uno per mille del fatturato). In ogni caso, si evidenzia che per l'anno 2016, tenuto conto dell'importo dei contributi riscossi per gli anni 2014 e 2015 e da una preliminare stima di fabbisogno, è previsto un incremento dei costi di gestione dell'Autorità dovuto alla necessità di concludere le nuove procedure concorsuali per il completamento dell'organico, allo stato notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto dalla legge (art. 37, comma 6, lett. *b-bis* del decreto istitutivo dell'Autorità).

Al riguardo si propone:

- di intendere il fatturato come l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- di consentire lo scomputo dal fatturato rilevante: a) dei ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità; b) dei contributi in conto impianti o investimento ricevuti fatti transitare nel conto economico; c) dei ricavi conseguiti per attività svolte interamente all'estero;
- di prevedere, in continuità con quanto disposto per l'anno 2015, un'aliquota diversa e inferiore per i soggetti operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica, in considerazione dell'elevato numero di operatori presenti in tale mercato, che comporta un elevato numero di soggetti tenuti al contributo, e della diversità di esigenza regolatoria in questi settori;
- di prevedere per le imprese che abbiano un fatturato superiore ad € 2.000.000.000 (Euro due miliardi/00), limitatamente alla parte eccedente tale importo, che l'aliquota del contributo sia diminuita al fine di evitare che il contributo si concentri in misura eccessiva nei confronti di poche grandi imprese.



Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.

R. Si ritiene opportuno prevedere lo scomputo dal fatturato rilevante anche dei contributi pubblici in conto esercizio erogati, nel settore ferroviario, per far fronte ad attività di manutenzione e di mantenimento in efficienza dell'infrastruttura.

Si ritiene, inoltre, che sempre ai fini della determinazione del fatturato rilevante delle imprese soggette al contributo, vadano esclusi i ricavi derivanti dalla locazione di immobili, trattandosi in questi casi di ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità.

Nel rispetto del principio di pari trattamento tra operatori italiani ed esteri, si ritiene infine necessario sia lo scorporo del fatturato di imprese nazionali generato all'estero, sia la contestuale imponibilità delle attività di operatori esteri in Italia.

Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla previsione di un'aliquota diversa ed inferiore per i soggetti operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica.

R. In via principale, si rimanda alla risposta al Quesito n. 1 in cui si sostiene che le attività completamente liberalizzate non dovrebbero essere incluse tra quelle di competenza dell'Autorità.

In ogni caso, qualora venisse confermata un'aliquota diversa ed inferiore per i soggetti operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica, tale previsione dovrebbe essere estesa anche ai soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci, al fine di garantire la parità di trattamento tra gli operatori.

Quesito n. 4: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla diminuzione dell'aliquota per le imprese con fatturato superiore alla soglia indicata, limitatamente al fatturato eccedente tale soglia.

R. Si condivide l'obiettivo di evitare che gli oneri contributivi gravino esclusivamente su un numero ristretto di soggetti. Tuttavia la proposta dell'Autorità di introdurre per le imprese con un fatturato superiore a 2 miliardi di euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo, una diminuzione della aliquota contributiva, non appare pienamente idonea a garantire la necessaria proporzionalità ed equità della contribuzione tra tutti i soggetti obbligati e tra le diverse modalità di trasporto. In alternativa, si propone l'introduzione di una soglia massima di contribuzione per le singole società o per i gruppi di imprese che assicurerebbe, invece, la congruità degli importi a carico dei soggetti interessati.



3) Esenzione dal contributo (per importi contributivi pari o inferiori a 6000 euro e per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali)

L'Autorità a partire dal 2015 ha previsto che il versamento del contributo non sia dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 6.000 (euro seimila/00) - in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo.

Inoltre, sulla base delle esperienze precedenti, potrebbero essere esentate dalla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2015. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1 gennaio 2016, il contributo potrebbe essere dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.

Quesito n. 5: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai casi di esenzione sopra indicati.

—

4) Soggetti operanti nei settori del trasporto aereo passeggeri e/o merci

Il trasporto aereo è caratterizzato dalla presenza di imprese di diversa nazionalità che realizzano il proprio fatturato attraverso lo svolgimento di attività sul territorio nazionale, europeo ed internazionale. Alla luce di ciò, sorge la necessità di individuare un criterio che consenta di assoggettare a contribuzione il solo fatturato conseguito nel territorio nazionale, anche al fine di evitare una diversità di trattamento tra le imprese italiane e quelle estere non soggette, in quanto tali, alle norme contabili italiane.

Pertanto, si potrebbe, in continuità con quanto disposto per l'anno 2015, considerare - per i soli soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e merci (i vettori aerei) - il fatturato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data della delibera dell'Autorità di determinazione della misura del contributo, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono, per il trasporto passeggeri: (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 633/72) – aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/72; per il trasporto di merci: (a) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22% - aliquota attualmente in vigore; (b) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/72. In tal modo le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avrebbero la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.

Quesito n. 6: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato rilevante per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e/o merci.

R. Si condivide la proposta dell'Autorità di confermare i criteri di identificazione del fatturato rilevante per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e/o merci già individuati per l'anno 2015.



5) Soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali (Concessionari autostradali)

Considerato che i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, con l'entrata in vigore del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, di seguito DL 78/2009, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, includono "un equivalente incremento della tariffa di competenza" da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A., occorre valutare se escludere detti ricavi dal fatturato rilevante per la determinazione del contributo dovuto dai concessionari autostradali.

Quesito n. 7: Si chiedono osservazioni motivate in relazione all'esclusione dei ricavi sopra indicati dal fatturato rilevante per i soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali.

R. Il c.d. "sovracanone" è rappresentato da somme non di spettanza delle concessionarie e che queste sono, infatti, tenute a "girare" per legge direttamente ad ANAS S.p.a. (Cfr. art. 19, comma 9bis, del DL n. 78 del 2009 convertito dalla L n. 102 del 2009 che ha modificato l'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come a sua volta modificato dall'art. 1, comma 1020 della L 296/2006).

I suddetti importi, pur rientrando nell'ambito dei ricavi, vengono contestualmente contabilizzati dalle concessionarie tra i costi di esercizio, sterilizzando quindi di fatto nel conto economico i relativi effetti. Va altresì considerato che ANAS è essa stessa concessionaria autostradale ed operatore economico operante sul mercato delle concessioni.

L'esclusione del sovracanone è sicuramente corretta anche in quanto l'incremento tariffario di cui si compone, ha natura di imposta e non può pertanto costituire base imponibile per l'ulteriore applicazione del contributo che ha anch'esso natura di imposta.

6) Soggetti operanti nei settori del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci

Considerato che il trasporto via mare e per altre vie navigabili è operato da imprese di diverse nazionalità che operano nel settore merci e passeggeri, realizzando il proprio fatturato sul territorio nazionale, europeo ed internazionale, occorre individuare un criterio che consenta di assoggettare a contribuzione il fatturato conseguito nel territorio nazionale.

Per il trasporto passeggeri si potrebbe individuare come rilevante ai fini del contributo la determinazione del rapporto tra il numero totale dei passeggeri trasportati nell'esercizio di riferimento e il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati dalle Autorità portuali.

Parimenti, per il trasporto delle merci si potrebbe individuare quale rilevante ai fini della determinazione del contributo il rapporto tra la quantità totale delle merci trasportate e la quantità



delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati dalle Autorità portuali.

Resterebbero esclusi dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte interamente all'estero.

Quesito n. 8: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato rilevante (e, ove rilevante, del volume di affari I.V.A.) dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci e, se occorre, si chiede di proporre criteri ulteriori che consentano di raggiungere analoghi risultati.

-

7) Dati da comunicare all'Autorità ai fini del versamento del contributo

Secondo il sistema di dichiarazione dei dati già utilizzato dall'Autorità per il finanziamento degli anni precedenti il 2016, i soggetti tenuti al versamento del contributo dichiarano i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uso predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.

Si potrebbe prevedere che, solo nei casi di rideterminazione del fatturato rilevante : (i) scomputo ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità; (ii) scomputo contributi in conto impianti e/o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iii) scomputo ricavi conseguiti per attività svolte interamente all'estero (estero su estero), (iv) soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, (v) soggetti operanti nel settore del trasporto aereo passeggeri e/o merci, (vi) soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di merci e/o passeggeri, ad esclusione del cabotaggio, i dati economici dichiarati dovrebbero essere attestati dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in mancanza, dal collegio sindacale della società a cui i dati si riferiscono.

Quesito n. 9: Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere in caso di rideterminazione del fatturato rilevante ai fini del contributo.

R. Considerato che i dati di bilancio sono di regola dati già certificati ed asseverati, la previsione costituirebbe una inutile duplicazione di attività che comporterebbe oneri e costi aggiuntivi per gli operatori economici derivanti dall'attestazione da parte dei revisori legali dei conti, ovvero delle società di revisione legale.

In caso di rideterminazione del fatturato rilevante ai fini del contributo si ritiene sufficiente, al fine di non gravare le società di costi non necessari al raggiungimento del fine perseguito, il visto da parte del Presidente del Collegio Sindacale sui dati dichiarati dalla società.

Roma, 12 ottobre 2015

Il Presidente
Alberto Brandani